

Deliberazione della Giunta comunale n. 30 dd. 23.03.2016.

OGGETTO Concessione in uso al Consorzio Irriguo e M.F. Sanzeno di 74,40 della p.f. 190/1 e 9,60 della p.f. 189 in C.C. Sanzeno ed approvazione dello schema di concessione per il periodo di 29 anni.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Consorzio Irriguo e M.F. Sanzeno ha chiesto:

- la concessione in uso di una porzione di mq. 42 della p.f. 190/1 C.C. Sanzeno, per realizzare un nuovo deposito interrato;
- la concessione in uso di una porzione di mq. 32,40 della p.f. 190/1 e di mq. 9,60 della p.f. 189 in C.C. Sanzeno per regolarizzare la situazione del manufatto esistente, completamente interrato, destinato a stazione di filtraggio.

Evidenziato che le pp.ff. 190/1 e 189 in C.C. Sanzeno sono di proprietà del Comune di Sanzeno e che la p.f. 190/1 in C.C. Sanzeno risulta bene pubblico.

Considerato che, come ben risulta dalla relazione illustrativa e dagli elaborati progettuali a firma del geom.- Walter Inama dello studio Tecnodue di Taio, la costruzione sarà completamente interrata.

Ritenuto che la costruzione, essendo completamente interrata, è compatibile con la natura di bene pubblico – strada della particella perché non ne limita la destinazione.

Evidenziato altresì che il Consorzio chiede la concessione in uso a fronte dei seguenti servizi: manutenzione strade interpoderali di Sanzeno.

Considerato l'interesse pubblico e il notevole vantaggio alla collettività per il servizio sopra descritto.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di autorizzare la concessione.

Visti gli elaborati progettuali (relazione tecnico illustrativa, planimetria di raffronto, planimetria di progetto, planimetria quotata, sezioni e prospetto di progetto, sezioni e prospetto di raffronto, piante di raffronto e piante di progetto) redatti dal geom. Walter Inama dello studio Tecnodue di Predaia, fraz. Taio.

Vista la perizia di stima redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico, acquisita agli atti in data 01.03.2016 sub prot. 885/2016.

Visto lo schema di concessione in uso predisposto dal Segretario comunale, oggetto di approvazione, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera alfabetica A) e contestualmente ritenuto di autorizzare all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile resi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario del comune ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, che vengono inseriti in calce alla presente deliberazione di cui formano parte integrante.

Dato atto che non è necessario ottenere l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 17 comma 27 della L.R. 10/1998 e ss.mm. non comportando la presente deliberazione impegni di spesa.

Visto lo Statuto comunale.

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 28 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Vista la deliberazione giuntale n. 26 di data 23.03.2016, immediatamente eseguibile, recante “Approvazione dell’atto programmatico di indirizzo n. 1 per l’esercizio finanziario 2016. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di **concedere** in uso al Consorzio Irriguo e M.F. Sanzeno, i mq. 74,40 della p.f. 190/1 e 9,60 della p.f. 189 in C.C. Sanzeno, come meglio identificati nella planimetria di raffronto tav. 01 redatta dal geom. Walter Inama dello Studio Tecnodue di Predaia (fraz. di Taio), verso la fornitura di servizi quali: manutenzione strade interpoderali di Sanzeno per la durata di anni 29;
2. di **approvare** lo schema di contratto di concessione, da concludersi nella forma di scrittura privata, che viene allegato alla presente sotto la lettera alfabetica A), quale parte integrante e sostanziale;
3. di **autorizzare** il Sindaco a sottoscrivere in rappresentanza del Comune di Sanzeno il contratto di concessione;
4. di **dare atto** che le spese tutte inerenti e conseguenti il presente atto stanno e si assumono a carico del concessionario;
5. di **dichiarare**, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L;
6. di **disporre** la comunicazione della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
7. di **dare evidenza** che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 4 comma 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, nonché ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010 n. 53, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, del medesimo D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - b. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c. in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.